

# **Regolamento per la disciplina dei Rimborsi delle Spese di Viaggio e Missioni Istituzionali sostenute dagli amministratori della Provincia di Campobasso.**

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 80, 84 e 85 del Decreto Legislativo 267/2000, le modalità ed i criteri per i rimborsi degli oneri e spese degli amministratori provinciali relativi ai permessi, alle spese di viaggio, alla partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, secondo la disciplina di legge vigente.

Ai fini del presente regolamento è amministratore della Provincia di Campobasso: a) il Presidente della Provincia; b) il consigliere provinciale.

## **Articolo 2 - Permessi retribuiti**

I lavoratori di cui all'articolo 1 comma 2 hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio provinciale e delle commissioni consiliari formalmente costituite.

Nel caso di amministratori dipendenti da soggetti giuridici privati o da enti pubblici economici, i relativi oneri sono a carico della Provincia che è tenuta, pertanto, a rimborsare, su richiesta del datore di lavoro, quanto da questo corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore e giornate di effettiva assenza dal luogo di lavoro.

La richiesta di rimborso degli oneri corrisposti per i permessi fruiti dal dipendente in ragione dell'esercizio del proprio mandato, debitamente sottoscritta dal datore di lavoro, dovrà riportare l'indicazione dell'orario settimanale del dipendente, dell'orario mensile, delle voci retributive ed assistenziali.

La liquidazione del rimborso è effettuata entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta.

## **Art. 3 - Rimborso spese di viaggio per presenze in sede**

Gli amministratori che risiedono fuori dal territorio del Comune di Campobasso, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale, alle riunioni delle commissioni consiliari di cui sono componenti e per recarsi presso la sede della Provincia per l'espletamento delle funzioni delegate, connesse all'esercizio del proprio mandato, assegnate dal Presidente .

Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma precedente, è dovuto per gli spostamenti effettuati tra il luogo di residenza dell'Amministratore e la sede della Provincia.

Saranno rimborsate, di norma, le spese derivanti dall'utilizzo del trasporto pubblico; in alternativa, in assenza dei mezzi di trasporto idonei ovvero quando l'orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato, al fine di agevolare l'esercizio del mandato degli amministratori, saranno rimborsate, a richiesta dell'interessato, le spese effettivamente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio in misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

L'uso del mezzo proprio, in ogni caso, è autorizzato dal Presidente della Provincia ed è ammesso quando sia accertato come economicamente più conveniente sulla base di una valutazione, svolta dalla segreteria generale, che tenga conto, tra l'altro, della possibile incidenza dei tempi di viaggio sulla attività lavorativa dell'amministratore e, conseguentemente, sul rimborso dovuto al relativo datore di lavoro nonché dell'esigenza di non aggravare i tempi di percorrenza per gli spostamenti che potrebbero comportare costi indiretti per la finanza pubblica.

Tale autorizzazione, corredata con la documentazione delle presenze, è trasmessa a cura dell'ufficio segreteria generale al Settore Finanziario per la successiva liquidazione.

## **Articolo 4 - Autorizzazioni alle missioni**

Costituisce missione qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio del Comune ove ha la Sede Istituzionale la Provincia direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, comunque attinenti alla attività della Provincia di Campobasso e con le deleghe di competenza, così come la partecipazione degli Amministratori alle riunioni delle Associazioni degli Enti Locali in genere.

Tutte le missioni devono sempre essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Provincia. In mancanza di autorizzazione le relative spese non sono rimborsabili.

Il Presidente della Provincia non necessita di alcuna autorizzazione ed i suoi viaggi e missioni sono dallo stesso certificati in sede di rendicontazione delle relative spese.

All'amministratore che si reca in missione spetta il rimborso per le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e dimostrate, nella misura, limiti e modalità stabilite dal Decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (Decreto 4 agosto 2011).

Le misure indicate nel suddetto decreto ministeriale non sono cumulabili fra loro.

Con riferimento alle spese di viaggio, in particolare:

- a. in caso di utilizzo del mezzo pubblico spetta all'amministratore il rimborso del biglietto di seconda classe per il treno, classe economy per l'aereo e classi corrispondenti per altri mezzi, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista e gli eventuali supplementi;
- b. In caso di utilizzo del taxi spetta il rimborso della relativa spesa;
- c. In caso di utilizzo del mezzo proprio, autorizzato in ragione delle condizioni di cui all'articolo 3, all'amministratore spetta il rimborso chilometrico nella misura ivi indicata e del pedaggio autostradale, del pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo.

#### **Articolo 5 - Anticipazioni Cassa economale per le Missioni e Rimborsi**

E' data facoltà agli Amministratori di chiedere l'anticipazione totale delle spese presunte di viaggio da sostenere per compiere la missione.

Gli Amministratori rimettono all'Ufficio trattamenti economici tutta la documentazione giustificativa in originale relativa alle spese di viaggio e di soggiorno sostenute insieme alla richiesta di rimborso che deve essere compilata sulla base di appositi moduli redatti e forniti dagli stessi uffici.

#### **Articolo 6 – Abrogazione**

Il presente Regolamento abroga il vigente Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese degli amministratori, approvato dal Consiglio Provinciale in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 77/2 ed in vigore dal 10 settembre 2003, modificato dal Consiglio Provinciale in data 12 aprile 2010 con deliberazione n. 13/8 e con deliberazione n. 49/4 del 4 novembre 2013.

#### **Articolo 7 – Norma finale**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme di legge in materia.